



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

per il sig. Guido Soriani, nato a Palermo, il 19/08/1971, C.F. SRNGDU71M19G273J, residente a Casteldaccia (PA), in via Luigi Pirandello, n. 4, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall' avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561) e dall'avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 0917794561) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, 00186, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917794561, ovvero ai seguenti indirizzi pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

CONTRO

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI

- del sig. ZUPPARDO CARRATELLO GERLANDO, indicato al n. 3793 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019

- della sig.ra ZURRIDA VANDA, indicata al n. 3794 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019

- della sig.ra ZURZOLO VITTORIA PAOLA indicata al n. 3795 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. AOODPIT

395 DEL 27/03/2019

PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 395, pubblicato sul sito internet di tale Ministero in data 27/03/2019, con il quale sono stati approvati e pubblicati, a seguito delle prove scritte tenutesi il 18.10.2018 ed il 13.12.2018, la graduatoria e l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del citato corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali nella parte in cui non include i nominativi dell'odierno ricorrente
- del Provvedimento o dei provvedimenti con i quali l'odierno ricorrente è stato illegittimamente escluso dalle prove orali del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, per non aver superato la prova preselettiva;
- dei sottesi Verballi delle Commissioni Esaminatrici conosciuti, con cui sono stati individuati i criteri di assegnazione dei punteggi delle prove scritte di cui all'art. 8 del Bando di concorso;
- dei quadri di riferimento della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici pubblicati in data 17/10/2018 ed in data 12/12/2018, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Bando;
- dell'Avviso prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017) pubblicato sul sito del MIUR in data 30/10/2018;
- dell'Avviso relativo alla prova scritta del corso- concorso per dirigenti scolastici per la regione Sardegna pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018,

con il quale l'Amministrazione resistente ha fissato la data per lo svolgimento della prova scritta limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, per il giorno 13 dicembre 2018;

- dei Provvedimenti recanti i calendari della prova orale con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato le date ed i luoghi in cui si svolgeranno le prove orali del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il testo delle domande e delle risposte della prova scritta, nonché dei verbali delle relative operazioni delle Commissioni;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove orali della procedura selettiva in esame, ovvero, in via subordinata, a disporre una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti, mediante la predisposizione di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine

Si premette, in

FATTO

Con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR del 23 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017, è stato indetto il corso-concorso selettivo nazionale, per esami e titoli, organizzato su base regionale, per il reclutamento di n. 2.416 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'odierna parte ricorrente è docente confermato ruolo in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di

vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e ha effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del Bando di concorso.

Essendo in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal su citato bando, la parte ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al relativo concorso e ha successivamente sostenuto le prove preselettive previste dall'art. 6, comma 8, del Bando, in data 23/07/2018, come da diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24/04/2018, nelle sedi individuate dalle USR di competenza, superandole positivamente.

Il professore Soriani, pertanto, è stato ammesso a partecipare alle successive prove scritte del concorso di cui è causa.

Al riguardo, l'Amministrazione, nel regolare la procedura di cui all'art. 8 del Bando di concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, ha disciplinato la fase delle prove scritte, disponendo – per quanto qui di interesse – che *“2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. [...]4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. [...]9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Così, in data 14/09/2018, il Ministero resistente ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.73/2018 l'avviso relativo al diario della prova scritta del concorso in questione, disponendo che la stessa si svolgesse in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00.

Tuttavia, in data 13/10/2018, con riferimento alla Regione Sardegna, la prova scritta in questione non ha potuto svolgersi a causa dei disagi causati dalle intemperie di

particolare intensità ed in conseguenza di quanto previsto dall'ordinanza n. 62 del 17/10/2018, con la quale il Sindaco del Comune di Cagliari ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel Comune di Cagliari per il giorno 18 ottobre 2018, dalle ore 00,00 alle ore 23,59, nella Regione Sardegna.

A seguito di ciò, il MIUR ha ritenuto non possibile l'espletamento della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, prevista per il 18 ottobre 2018, limitatamente alla sola Regione Sardegna.

In altri termini, l'Amministrazione resistente, anziché disporre lo spostamento in altro luogo delle prove della Regione Sardegna o la posticipazione delle prove scritte ad un'unica data successiva per tutti i candidati al concorso, ha disposto un rinvio dell'espletamento della prova scritta *de qua* per i soli candidati che erano stati assegnati alla sede di Cagliari.

In particolare, con provvedimento del 30/10/2018, il Ministero ha comunicato che il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarebbe stato reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018.

Pertanto, in violazione dell'art. 8 del bando di concorso, le prove scritte del concorso di cui è causa non sono state uniche su tutto il territorio nazionale e non si sono svolte in un'unica data scelta dal Ministero.

Ed infatti, con successivo provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2018, il Ministero resistente ha disposto che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si sarebbe svolta, limitatamente ai

candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00.

Per l'effetto, differentemente da tutti gli altri candidati – tra cui parte ricorrente – i candidati assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna hanno potuto godere di lasso di tempo notevolmente superiore per prepararsi alle prove scritte di cui all'art. 8 del Bando di concorso, con evidente violazione del principio di parità di trattamento.

Tale situazione, per altro, si è riverberata anche nei risultati riportati dai candidati che hanno potuto partecipare alla prova del 13/12/2018, la cui percentuale di ammessi è stata notevolmente superiore a quella delle altre regioni. Gli stessi, infatti, avendo avuto a disposizione due mesi di tempo in più per dedicarsi alla preparazione per la prova scritta, hanno potuto consolidare la propria preparazione molto di più di quanti avevano già svolto la prova in data 18/10/2018.

Per di più, lo svolgimento delle prove scritte della procedura concorsuale in questione è stato inficiato da ulteriori illegittimità che hanno notevolmente contribuito a ledere la posizione giuridica di parte ricorrente.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla situazione per la quale l'oggetto della prova concretamente somministrata all'odierna parte ricorrente non è consistito in quesiti a risposta aperta, secondo quanto previsto dall'art. 8 del bando, quanto piuttosto *“nella verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”*, prevista dall'art. 9 del bando in riferimento all'oggetto della prova orale.

Ed infatti, secondo quanto emerge dai quesiti oggetto della prova scritta del corso concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, pubblicati sul sito dell'Amministrazione resistente in data 31/10/2018, ed in particolare, dalla prova “B”, estratta tra le tre prove predisposte, i quesiti proposti dall'Amministrazione resistente sono consistiti proprio nella soluzione di casi attinenti la specifica funzione per cui gli odierni docenti concorrevano.

In secondo luogo, il MIUR avrebbe violato la disposizione di cui all'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso nella parte in cui si prevedeva che *“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Tali quadri di riferimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Regolamento presupposto, avrebbero dovuto costituire la base per dare la possibilità alle Commissioni di costruire e valutare tutte le prove concorsuali.

In altri termini, tale disposizione, nel rispetto del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa e dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 487/1994, ha richiesto che *“1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabilisc[a]no (n.d.r.) i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Tuttavia, il Ministero resistente, con i quadri di riferimento pubblicati sul proprio sito internet il giorno prima dello svolgimento delle prove, in data 17/10/2018, ha individuato unicamente i criteri, senza specificare le precipue modalità di valutazione che avrebbero dovuto presiedere alle attività delle Commissioni di esame, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

I concorrenti, in altri termini, non sono stati in grado di potere conoscere attraverso quali modalità sarebbero stati successivamente valutati.

Come si avrà modo di descrivere *funditus* nella parte in diritto del presente ricorso, la situazione fin qui illustrata ha determinato una violazione non solo del disposto regolamentare dell'art. 13, comma 1, ma anche della più generale disposizione dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento al carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali.

Carattere meritocratico che non ha evidentemente caratterizzato lo svolgimento delle prove scritte *de quibus*, i cui risultati sono stati, infine, solo parzialmente resi noti con provvedimento D.D.G. n. 395 del 27/03/2019, pubblicato sul sito del Ministero resistente in data 29/03/2019.

Con tale provvedimento, infatti, diversamente da quanto accaduto in riferimento alle prove preselettive, il Ministero resistente ha pubblicato l'esito della prova scritta, limitandosi a diffondere l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova orale e senza dare contezza dei punteggi conseguiti dai concorrenti non ammessi, quale l'odierna parte ricorrente.

Quest' ultima, dunque, oltre ad essere stata vittima di tutte le illegittimità sin qui descritte, si è altresì trovata a subire un'ulteriore lesione del principio di trasparenza, nella misura in cui non ha avuto modo di conoscere nello stesso momento degli ammessi per quale ragione e con che punteggio è stata esclusa dalla procedura concorsuale per la quale si era tanto preparata.

Ed invero, l'odierna parte ricorrente ha avuto modo di accedere agli atti relativi alla propria prova e di conoscere il proprio punteggio solo in data 8/05/2019 (dunque a distanza di più di trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie), giorno in cui il Ministero resistente avrebbe concesso di prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis, così per come disposto con provvedimento del 19/04/2019.

Nel caso del Professore Soriani, tuttavia, il Ministero resistente ha ommesso di rendere noto il verbale relativo alla correzione del compito, invero assente dall'area 'Altri servizi' di Polis.

Tale situazione ha costituito una chiara violazione del principio di trasparenza sia sotto il profilo del diritto di accesso agli atti amministrativi esercitato dal Professore

Soriani con istanza trasmessa a mezzo pec in data 08/04/2019, sia sotto il profilo dell'autovincolo imposto dal medesimo Ministero con l'Avviso del 19/04/2019.

Tale situazione ha determinato un grave pregiudizio nella sfera giuridica di parte ricorrente, la quale, in maniera del tutto illegittima, è stata esclusa dalla partecipazione alle prove orali del concorso di cui è causa, in ulteriore violazione del principio di trasparenza e malgrado tutte le illegittimità perpetrate dal Ministero resistente che hanno inficiato il buon andamento della procedura concorsuale.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO: MANCATA ORGANIZZAZIONE DI UNA PROVA UNICA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO: MANCATA SOMMINISTRAZIONE DI QUESITI A RISPOSTA APERTA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

L'art. 8 del bando di concorso ha previsto che *“2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

Ebbene, come indicato in punto di fatto, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, le prove scritte del concorso si sono svolte in due distinte date, il 18/10/2018 ed il 13/12/2018.

Ciò in quanto, in conseguenza di quanto previsto dall'ordinanza n. 62 del 17/10/2018, con la quale il Sindaco del Comune di Cagliari ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel Comune di Cagliari per il

giorno 18 ottobre 2018, il Ministero resistente ha ritenuto opportuno posticipare le prove scritte solo con riguardo ai docenti interessati dall'ordinanza sindacale in questione e non anche in riferimento a tutte le altre sedi.

In altri termini, l'Amministrazione resistente, anziché posticipare la data delle prove scritte ad un'unica data successiva per tutti i candidati al concorso, ha disposto un rinvio dell'espletamento della prova scritta *de qua* per i soli candidati che erano stati assegnati alla sede di Cagliari.

Ciò ha determinato una chiara violazione dell'articolo 8 del bando di concorso, che aveva disposto lo svolgimento di un'unica prova su tutto il territorio nazionale.

Ed infatti, in conseguenza di tale scelta, i candidati della Regione Sardegna – differentemente da tutti gli altri – hanno potuto godere di un ulteriore periodo di studio, lungo quasi due mesi, atteso che il Ministero resistente, con provvedimento del 30/10/2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018 ha disposto che tali prove si svolgessero in data 13/12/2018.

In merito, è necessario osservare che una corretta applicazione della disposizione del bando, evidentemente portato del principio di non discriminazione e di meritocrazia, avrebbe richiesto un'attività amministrativa ispirata alla parità di trattamento di tutti i concorrenti, senza agevolazione alcuna per nessuno di essi.

Ed invece, la scelta compiuta dal Ministero resistente ha evidentemente violato il canone *de quo*, mettendo a repentaglio anche il buon andamento della procedura concorsuale e dunque violando il disposto dell'art. 97 della Costituzione, ai danni dell'odierna parte ricorrente.

In altri termini, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto operare in modo da garantire che la tutela dei diritti dei docenti concorrenti fosse massima, secondo quanto disposto, d'altra parte, dalla disposizione del Bando.

Non così, tuttavia, è avvenuto nella procedura di cui è causa, poiché il Professore Soriani è stato di fatto svantaggiato rispetto ai concorrenti della Regione Sardegna, i quali, avendo svolto le prove a distanza di due mesi (in data 13/12/2018) hanno avuto – com'è ovvio – una percentuale di successo molto più elevata rispetto ai concorrenti delle altre regioni.

Tale svantaggio, per altro, è stato aggravato dall'ulteriore circostanza per la quale il MIUR ha altresì somministrato una prova scritta che avrebbe dovuto costituire oggetto della prova orale ai sensi dell'art. 9 del bando, ovvero una prova avente ad oggetto la soluzione di casi riguardanti la funzione di dirigente scolastico e non la soluzione di quesiti a risposta aperta, così come previsto dall'art. 8 del bando.

Ebbene, tale circostanza, oltre a costituire un'ulteriore violazione della *lex specialis*, ha determinato un'ulteriore violazione della *par condicio* ai danni dell'odierno ricorrente.

Ed infatti, la lamentata disparità di trattamento si è rivelata ancor più pregiudizievole nella misura in cui, diversamente dall'odierno ricorrente, i concorrenti che hanno partecipato alle prove del 13/12/2018 hanno comunque avuto modo di conoscere con largo anticipo il tenore delle prove che avrebbero affrontato, così come dei quadri di riferimento che avrebbero dovuto ispirare le Commissioni valutatrici nella disamina degli elaborati.

In altri termini, la situazione sin qui descritta ha nei fatti reso la procedura concorsuale di cui è causa irragionevolmente dannosa per l'odierno ricorrente, il quale ha subito un trattamento deteriore rispetto a quanti hanno svolto le prove scritte in data successiva.

Evidentemente, dunque, tali circostanze si sono risolte, nella fattispecie di cui è causa, in una grave ed irragionevole disparità di trattamento il Professore Soriani e coloro che, unicamente in virtù di circostanze meteorologiche, hanno goduto di un lasso di tempo notevolmente superiore per prepararsi alle medesime prove concorsuali.

Posto che, come si avrà modo di constatare nelle argomentazioni che seguono, il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del

personale del comparto scolastico, la situazione determinata dalla scelta del Ministero di trattare differientemente i concorrenti ha contraddetto tale finalità, impedendo di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso.

2. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Alla luce delle svolte considerazioni, anche a non volere considerare il dato normativo *supra* richiamato, la descritta situazione contrasta altresì direttamente con i fondamentali principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa per la loro arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza e dunque con le previsioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sotto questa prospettiva, non può non notarsi come, ove l'Amministrazione resistente avesse voluto correttamente far fronte alla circostanza verificatasi in data 18/10/2018, avrebbe comunque dovuto tenere in considerazione tutti gli interessi in gioco, contemperando tutti i principi di rango costituzionale *supra* richiamati.

Un tale contemperamento, d'altronde, è direttamente richiesto dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano [...]”* sia ai principi di *“[...] economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”* sia all' *“adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

In altri termini, l'Amministrazione resistente non avrebbe potuto legittimamente disporre la posticipazione delle prove scritte in riferimento ad una sola parte dei concorrenti, senza contemperare tutti i principi in gioco quali quelli del buon

andamento, logicità e ragionevolezza dell'attività amministrativa che impongono comunque di compiere scelte tese alla più ampia tutela dei diritti di tutti i partecipanti.

Alla luce del quadro normativo delineato, pertanto, è evidente l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente e dei provvedimenti impugnati, i quali hanno comportato l'illegittima, ingiusta ed ingiustificabile esclusione del docente odierno ricorrente dalla prosecuzione nell'*iter concorsuale*.

3. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 138 DEL 3 AGOSTO 2017 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL T.U. D.P.R. 487 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Alle contestate illegittimità si aggiunge la chiara ed evidente violazione dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017, richiamata dall'art. 8 del Bando di concorso.

Tale disposizione, invero, ha imposto all'Amministrazione resistente di pubblicare i quadri di riferimento in base ai quali costruire e valutare le prove scritte del concorso di cui è causa.

La medesima, in particolare, costituisce evidente applicazione della disposizione di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 487/1994, la quale ha richiesto che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabilisc[a]no (n.d.r.) i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*.

Tuttavia, al momento della pubblicazione dei quadri di riferimento – avvenuta appena un giorno prima dello svolgimento delle prove – parte ricorrente ha scoperto – suo malgrado – che il Ministero resistente si era limitato a pubblicare i criteri di valutazione delle prove concorsuali, senza stabilirne le modalità di valutazione, le quali, pertanto, hanno costituito oggetto di autonoma valutazione della Commissioni di esame successivamente allo svolgimento delle prove scritte.

Sotto questo profilo, emerge con evidenza l'illegittimità per eccesso di potere in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato, oltre al chiaro disposto normativo, un autovincolo che si era imposta con il Regolamento concorsuale, così impedendo al Professore Soriani di svolgere consapevolmente la prova scritta.

Preliminarmente occorre sottolineare che il principio di trasparenza non è solo un principio interno all'organizzazione amministrativa e, in quanto tale, funzionale al buon andamento e all'imparzialità dell'Amministrazione stessa, ma è anche uno strumento per dare attuazione ai diritti fondamentali della persona.

È, dunque, evidente che il rispetto del principio *de quo* da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta nient'altro che la concreta attuazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 3, 34, 38 e 97 Cost.

Pertanto, l'irragionevole limitazione della trasparenza nel caso di specie viola non solo lo spirito su cui si fonda lo svolgimento di un pubblico concorso, ma – paradossalmente – arreca anche un danno alle stesse Istituzioni scolastiche, le quali conservano l'interesse a che la procedura concorsuale selezioni i soggetti con la migliore professionalità, in condizioni di uguaglianza.

Da quanto sopra, ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente del diritto a partecipare alle prove orali del concorso a dirigente scolastico, ovvero a procedere ad una riedizione delle prove scritte in maniera rispettosa delle rilevanti disposizioni di bando, regolamentari e legislative rilevanti.

IN VIA ISTRUTTORIA

1) Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati.

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

2) Parte ricorrente, con istanza trasmesso a mezzo pec in data 08/04/2019, ha richiesto all'Amministrazione resistente il rilascio di copia dei seguenti atti:

- i verbali di insediamento della Commissione esaminatrice;
- i verbali della Commissione esaminatrice con cui sono stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame, stabilita la griglia di valutazione della prova scritta ed ogni altra determinazione preliminare allo scrutinio delle prove;
- il verbale della Commissione esaminatrice che ha proceduto alla valutazione della prova scritta dell'istante;
- l'atto con cui la Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali con le valutazioni delle prove scritte al Ministero e al CINECA;
- il verbale di scioglimento dell'anonimato e di individuazione degli autori degli elaborati;
- l'elaborato della prova scritta di esame.

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, è stato dato solo parziale riscontro, limitatamente ad alcuni degli atti previsti dall'avviso n. 18824 del 19/04/2019, con il quale il Ministero resistente aveva comunicato che “a partire dal 8/05/2019, i candidati che hanno sostenuto la prova scritta [avrebbero potuto n.d.r.] prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla

correzione del proprio compito, accedendo, accedendo con le proprie credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis ”.

Tuttavia, alla data odierna, il Ministero, contravvenendo alla richiesta del Professore Soriani ed all'autovincolo derivante dall'Avviso del 19/04/2019, non ha reso disponibile il verbale relativo alla correzione della prova scritta dell'odierno ricorrente.

Stante l'impossibilità di per il Professore Soriani di conoscere altrimenti il contenuto dei predetti documenti si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di garantirne pienamente il diritto di accesso, disponga che l'Amministrazione resistente ne fornisca copia, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

SUL PERICULUM IN MORA

Le ragioni in diritto rendono palese la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Inoltre, dalle considerazioni che precedono emerge come, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, sussistano le ragioni di estrema gravità e urgenza che legittimano la richiesta adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierna parte ricorrente di ottenere la partecipazione alle prove orali della procedura concorsuale di interesse già iniziate lunedì 20 maggio e calendarizzate fino alla fine del mese di luglio p.v., o altrimenti alla riedizione della prova scritta in condizioni di parità con tutti gli altri concorrenti.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza secondo la quale ove codesto Ecc.mo Tribunale non dovesse emettere la richiesta misura cautelare, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, posto che alla stessa verrebbe definitivamente preclusa la possibilità di partecipare alle prove orali già iniziate lunedì 20 maggio e calendarizzate fino alla fine del mese di luglio p.v. e, quindi, di proseguire nell'*iter procedurale* con ulteriore perdita di *chance* di risultare vincitrice del concorso di cui è causa.

L'ingiusta esclusione in parola è dunque destinata a causare un danno alla carriera, e quindi alla vita del ricorrente, di portata davvero incalcolabile e oggettivamente irreparabile, in considerazione delle variabili (anche e soprattutto in termini di perdita di future ulteriori *chance*) che essa inevitabilmente comporta.

È appena il caso di rammentare come, nel processo amministrativo, lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO – ROMA

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente, a partecipare alle prove orali del concorso indicato in epigrafe, ovvero, in via subordinata, disporre una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove orali della procedura selettiva in esame,

ovvero, in via subordinata, a disporre una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti, mediante la predisposizione di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine;

- in via istruttoria, disporre che l'Amministrazione resistente provveda a fornire i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolare istanza versata in atti, nonché la documentazione richiesta con regolare istanza di accesso del 08/04/2019, oltre che prevista dall'Avviso n. 18824 del 19/04/2019.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.


Con vittoria di spese, diritti ed onorari

Roma, 27 maggio 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a PROFESSOR GUIDO SORIANI, nato/a a PALERMO (PA)
il 19 AGOSTO 1971, Codice Fiscale SRNGDUTLM19G273J, residente a CASTELDACCIA
Prov. PALERMO in via LUIGI PIRANDELLO, 4


conferisco mandato

allo "Studio legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l.", sede legale via della Libertà n. 62, 90143 Palermo, C.F. e P.IVA 06722380828, Pec: studioleonefell.sta@pec.it, iscritta al CCIA di Palermo e Enna, REA PA – 411160 Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente in ogni fase e grado del procedimento dinanzi il Giudice competente, avverso il D.D.G. 395 del 27/03/2019 ed agli atti presupposti e consequenziali, i soci avvocati Francesco Leone e Simona Fell e l'avvocato Tiziana De Pasquale conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.


Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in Palermo, via della Libertà, 62

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Data PALERMO, 23 APRILE 2019

Firma 
È vera
TDP

Ai sensi dell'art. 22 CAD, attesto la regolare conformità della presente procura, sottoscritta dal Sig. Soriani, all'originale conservato presso il mio studio.



RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritta Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore del sig. Guido Soriani (C.F. SRNGDU71M19G273J), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **Ricorso** nonché **Procura alle liti ex art. 83 c.p.c.** a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Viale Trastevere, n. 76A, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).**

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **tizianadepasquale@pec.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 3-bis L. 53-1994, che l'allegato file [procura.pdf](#) ("Procura alle liti ex art. 83 c.p.c.") è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Palermo, 24 maggio 2019

F.to digitalmente da
Avv. Tiziana De Pasquale

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "tizianadepasquale@pec.it" <tizianadepasquale@pec.it>

Data lunedì 27 maggio 2019 - 19:37

CONSEGNA: NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/05/2019 alle ore 19:37:46 (+0200) il messaggio

"NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994" proveniente da "tizianadepasquale@pec.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190527193743.10766.754.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (586 Kb)

dati-cert.xml (869 bytes)

smime.p7s (6 Kb)